

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1188**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore IZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2006 (\*)

---

Istituzione del *referendum* popolare di sfiducia  
del Governo in carica

---

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale fase di relativa instabilità politica e l'ampio ed acceso dibattito, tutt'ora in corso di svolgimento, sulla necessità di perseguire percorsi riformatori dei sistemi elettorali e dell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato, impone una riflessione sulla necessità di rivalutare gli istituti di democrazia diretta e di partecipazione popolare alla vita istituzionale della Repubblica.

In una fase delicata quale quella che il Paese sta attraversando, caratterizzata da difficoltà dell'economia «reale», da squilibri del sistema finanziario pubblico, da una preoccupante crisi di valori e di identità sociali e culturali e da un elevato livello di conflittualità tra le forze politiche che si contendono il governo del Paese, viene avvertita con crescente intensità l'esigenza di incrementare il livello di partecipazione diretta dei cittadini alle vicende della vita pubblica, dando voce al consenso o al dissenso popolare, soprattutto nei momenti di difficoltà generale e di crisi rappresentativa delle istituzioni.

È in questi delicati momenti che ritengo indispensabile rivalutare il principale istituto di diretta democrazia partecipativa, rappresentato dal *referendum* popolare, che da molti anni ha subito critiche a volte non del tutto condivisibili e giustificate e che, tuttavia, conserva la sua elevata valenza di strumento che consente al «popolo sovrano» di dare voce alla propria volontà, secondo il principio maggioritario, e di partecipare in modo diretto e con assunzione delle proprie responsabilità politiche, alla formazione delle scelte fondamentali che incidono sulla vita dei cittadini e del Paese.

È per tale ragione che mi onoro di sottoporre alle valutazioni del Senato della Re-

pubblica l'ipotesi di introdurre nell'ordinamento giuridico un istituto di democrazia diretta del tutto innovativo, che consenta ai cittadini di decidere, mediante l'indizione di un apposito *referendum* popolare, se il Governo in carica, che come tale è espressione della maggioranza parlamentare che lo sostiene e che gli ha accordato la prescritta fiducia, debba continuare ad esercitare il proprio mandato istituzionale o se, invece, i cittadini stessi intendano rivendicare il diritto, in una determinata fase della legislatura in corso, di esprimere direttamente il proprio giudizio negativo sull'operato del Governo e del Parlamento in carica e, pertanto, di interrompere la legislatura e di pervenire a nuove elezioni.

Il *referendum* popolare di sfiducia del Governo in carica è ammissibile quando sia trascorso almeno un anno dal giuramento del Governo ed è escluso nell'ultimo anno della Legislatura, allo scopo di evitare iniziative obiettivamente intempestive, come nel caso in cui il Governo sia in carica da meno di un anno, o del tutto inutili, come nel caso in cui la scadenza naturale della legislatura sia talmente vicina da consentire senz'altro di posporre la manifestazione della volontà degli elettori alla scadenza naturale del mandato parlamentare.

Il *referendum*, inoltre, è ammissibile non più di una sola volta per la durata di ciascuna legislatura.

Alla luce dell'attuale assetto costituzionale del rapporto fiduciario che intercorre tra il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene, costituisce naturale conseguenza dell'approvazione della proposta referendaria di sfiducia lo scioglimento anticipato delle Camere e l'indizione di nuove elezioni entro due mesi, allo scopo di restituire all'eletto-

rato sovrano il potere di scegliere la maggioranza politica che esprimerà il nuovo Governo.

Le disposizioni generali che disciplinano il *referendum* di sfiducia popolare sono le medesime che regolano il *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, con la sola estensione dell'iniziativa referendaria ad almeno venti consigli provinciali ed ad un numero di consigli comunali che si riveli rappresentativo di almeno due milioni di abitanti, allo scopo di riconoscere pari livello di rappresentanza popolare a tutte le istituzioni locali da cui, a norma dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato

dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è costituita la Repubblica.

La modifica costituzionale che mi onoro di sottoporre alle vostre valutazioni demanda, infine, al legislatore ordinario la disciplina di dettaglio del *referendum* popolare di sfiducia del Governo.

È mio auspicio sincero che il presente disegno di legge costituzionale possa indurre una riflessione comune ed al di sopra degli specifici interessi delle parti politiche, tesa a rivalutare il diritto dei cittadini a partecipare in maniera diretta e responsabile alle scelte che riguardano il Paese.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È indetto, non più di una volta per ciascuna legislatura, *referendum* popolare di sfiducia del Governo in carica, quando lo richiedano cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali, venti Consigli provinciali o i Consigli comunali di Comuni rappresentativi di una popolazione complessiva non inferiore a due milioni di abitanti.

Non è ammesso il *referendum* di sfiducia popolare prima che sia trascorso un anno dal giuramento del Governo in carica e negli ultimi dodici mesi della legislatura.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di sfiducia del Governo in carica soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso di approvazione della proposta di sfiducia popolare del Governo in carica soggetta a *referendum*, le Camere sono sciolte dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 88, e sono indette le elezioni delle nuove Camere entro sessanta giorni.

La legge determina le modalità di svolgimento del *referendum* di sfiducia del Governo in carica di cui al presente articolo».